



# COMUNE DI STAFFOLO

Via XX Settembre, 14 60039 Staffolo (AN)  
Tel. 0731/779218 Fax 0731/770402 C.F. e P.I. 00193620424

Cod. 42049

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24	DEL 29-06-2021
-------	----------------

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE  
TARIFFE TARI: ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

RAGNI SAURO	P	MERCANTI MATTIA	P
DOLCIOTTI DANIELE	P	GIULIANELLI GIULIA	P
TOCCAFONDO LUCIA	P	BIAGIOLI MONICA	P
BASTARI SONIA	P	LILLINI MICHELE	P
PIERSANTI WALTER	P	BARTELUCCI ALCESTE	P
CECCHETTI YURI	P		

Assume la presidenza il Signor BASTARI SONIA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Sig. BOCCI ERSILIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Presidente passa la parola al Sindaco che illustra l'argomento sottolineando che nella variazione che si andrà ad approvare è previsto un importo per venire incontro alle imprese che hanno avuto ristrettezze a causa del COVID; è un contributo per le imprese parametrato alla TARI; in questo modo le attività non domestiche vengono in parte indennizzate per le perdite subite causa COVID; informa, infine, che l'ATO, il CIS e la SOGENUS si sono limitati ad aumento pari al 4,7% evitandone uno maggiore;

Il Consigliere Biagioli chiede se il mancato aumento per le utenze non domestiche verrà coperto con fondi comunali senza incidere sulle altre utenze;

Il Sindaco risponde affermativamente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i., con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari

per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Staffolo, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO2 ANCONA, costituito nel 2013 e pienamente operativo dal 01 gennaio 2014 (nel seguito ATA);

Ricordato che nel territorio comunale il servizio rifiuti è svolto dalla società pubblica Sogenus spa che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, e dalla società pubblica Cis srl che gestisce lo spazzamento stradale ed in generale i servizi di igiene urbana, entrambe partecipate dal Comune;

Preso atto che:

- dall'aprile 2018, l'ATA - sulla base del Decreto n. 13/2018 "*Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell'ATO2 Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d'Ambito di gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004*" - ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo con cessazione dell'abbancamento presso la discarica di Maiolati Spontini;
- dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l'ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l'appalto del trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01);
- nel Comune di Castelplanio, in Via Brodolini s.n.c., Frazione Pozzetto, è stato istituito il centro Intercomunale per la raccolta differenziata dei rifiuti "IL QUADRIFOGLIO", presso il quale gli utenti possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani; sia oggetto della raccolta differenziata stradale o domiciliare, sia che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o stradale e sono altresì conferibili quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al riuso;
- il Comune di Staffolo svolge, mediante il supporto della Società CIS S.r.l., l'attività di riscossione e di accertamento della tassa rifiuti;

Vista la presenza di più Gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti", l'ATA ha acquisito da ciascun soggetto affidatario la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine della validazione dei dati e successiva predisposizione del Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Preso atto che la valutazione dei costi standard è già prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF applicato dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2021;

Richiamate le "*... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31*

*ottobre 2019, n. 443 ...” nelle quali viene dato atto che “... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;*

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le

*tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 relativamente al Comune di Staffolo è pari ad €cent/kg 36,73 mentre il costo unitario effettivo (Cueff) risultante dall’elaborazione del PEF risulta pari a €cent/kg 27,73;

Vista la determinazione del Direttore dell’ATA n. 116 del 22/06/2021 pervenuta sub. prot. n. 3559 del 23/06/2021 (come da delega conferita dall’Assemblea con deliberazione n 1 del 08/04/2021) con la quale sono state determinate le entrate tariffarie per il Servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 per il Comune di Staffolo in applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.;

Rilevato che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall’art. 4 della suddetta deliberazione ARERA N. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate tariffarie 2020 superano il limite massimo consentito del 1,6%;

Dato atto che in accordo con i Gestori e l’ATA si è potuto contenere l’incremento tariffario al 5%, operando, come specificato dalla Relazione dell’ATA, alcune detrazioni ai sensi del comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, al totale dei costi risultanti dall’applicazione del MTR (come da dichiarazioni dei Gestori agli atti);

Viste le entrate tariffarie riepilogate nello schema PEF di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF, così come modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, per un totale di Euro 359.950,00;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta deliberazione ARERA, l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte delle Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Staffolo per l’anno 2021, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/2020/DRIF per la determinazione da parte del comune delle tariffe TARI che applicherà all’utenza;

Tenuto conto che la determinazione n. 116/2021 del Direttore dell’ATA è corredata dalla Relazione di accompagnamento del PEF (alla quale sono allegate la relazione del Comune e dei Gestori Cis S.r.l. e Sogenus S.p.a.) dalla quale si desume sia l’attività di validazione e verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le determinazioni proprie dell’ Ente territorialmente competente;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 359.950,00 così ripartiti:

**COSTI FISSI** € 146.379,00

*COSTI VARIABILI* € 213.571,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR ARERA;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  - 78,38% a carico delle utenze domestiche;
  - 21,62% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 19/12/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, della (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'Allegato C) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visto il perdurare dell'epidemia Covid-19 con le conseguenti chiusure delle attività non domestiche imposte dalla Legge;

Visto l'art.6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 in base al quale:

- “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di

*cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.;*

Ritenuto di stabilire, a norma dell'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, la riduzione, per il solo anno 2021, per le utenze non domestiche, del 28% della quota fissa e variabile alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili), sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 con la normativa appena citata;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 per cui “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*”
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/201;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

- determinazione del direttore ATA n. 116 del 22/06/2021 (Allegato A) che comprende la seguente documentazione:
  - relazione di accompagnamento PEF 2021
  - relazione Comune di Staffolo
  - relazione Cis
  - relazione Sogenus
- PEF 2021 (Allegato B)
- tariffe per utenze domestiche e non domestiche (Allegato C)

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione (Allegato D) reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) del decreto legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti resi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Biagioli, Lillini e Bartelucci) su n. 11 Consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 (Allegato B), derivante delle determinazioni tariffarie approvate dall'ATA quale Ente territorialmente competente, di cui alla determinazione del Direttore dell'ATA n. 116 del 22/06/2021 (Allegato A) corredata dei documenti previsti dalla Delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i. come in premessa elencati, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i., come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*";
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", di cui all'allegato C) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in € 346.384,60 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, risultanti dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;



- 6) di stabilire, a norma dell'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, la riduzione, per il solo anno 2021, per le utenze non domestiche, del 28% della quota fissa e variabile alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili), sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 con la normativa appena citata;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA a cui compete la successiva trasmissione di tutta la documentazione relativa alle determinazioni tariffarie e corrispettivi agli utenti per l'anno 2021;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti resi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Biagioli, Lillini e Bartelucci) su n. 11 Consiglieri presenti, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BASTARI SONIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BOCCI ERSILIO

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li, 02-07-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.to MARASCA MARCO

=====

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- [ ] diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE**  
F.to MARASCA MARCO

=====

**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

E' copia conforme all'originale.

**Visto:**  
Li,

**IL RESPONSABILE**  
MARASCA MARCO